

| **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Agrivoltaico: la Commissione Europea dà via libera al decreto MASE che sblocca gli incentivi PNRR **02**

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva RED III **03**

TERNA apre consultazione su stoccaggio energetico **03**

Aperto terzo bando CB RES per progetti transfrontalieri per impianti a fonti rinnovabili **04**

Nuovo decreto direttoriale del MASE sul RENTRI **05**

| **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Parere di precontenzioso dell'ANAC in materia di partecipazione di consorzi alle gare **06**

GIURISPRUDENZA

Rito degli appalti e responsabilità precontrattuale nel project financing **06**

I chiarimenti della stazione appaltante **07**

Requisiti di partecipazione alla gara e requisiti per l'esecuzione del contratto **08**

Sull'applicazione della clausola nulla e "cumulo alla rinfusa" **08**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Agrivoltaico: la Commissione Europea dà via libera al decreto MASE che sblocca gli incentivi PNRR

In data 10 novembre 2023, la Commissione Europea, in ossequio alle norme europee in materia di aiuti di Stato, ha dato la propria approvazione al regime di aiuti in materia di agrivoltaico, previsto dal testo del decreto già approvato dal Ministro il 14 aprile 2023.

Il sostegno all'agrivoltaico è oggetto della missione M2C2.1, investimento 1.1, che individua i sistemi di integrazione fra produzione agricola ed energetica fotovoltaica come strumento cruciale nello sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il testo prevede lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro, per sostenere la costruzione di impianti agrivoltaici per 1,04 GW di potenza. Il sistema di incentivazione consiste in:

- **Tariffe incentivanti:** per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede al ritiro o vendita dell'energia elettrica, erogando la tariffa spettante in forma onnicomprensiva; per gli impianti di potenza superiore a 200kW (o di potenza inferiore che ne faccia richiesta), l'energia elettrica resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato e il GSE calcola la differenza fra la tariffa spettante e il prezzo di riferimento
- **Contributo in conto capitale:** il beneficiario allega la rendicontazione della spesa ammissibile sostenuta; il contributo copre fino al 40% dei costi ammissibili.

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche:

- Iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, per gli impianti di potenza fino a 1 M
- Aste competitive, nel limite del contingente di 740 MW, per gli impianti di qualsiasi potenza

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Decreto MASE su agrivoltaico](#) e
→ <https://ec.europa.eu/commission>

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva RED III

Il 31 ottobre è stata pubblicata la Direttiva RED III (Renewable Energy Directive III), che sostituisce e modifica la precedente direttiva RED III e contiene la disciplina europea per lo sviluppo e la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'Unione Europea.

In primo luogo, la direttiva fissa l'obiettivo generale di raggiungere il 45% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia, ma cercando operativamente di garantirne quantomeno il 42,5%. Inoltre, gli Stati Membri sono chiamati a prevedere che almeno il 5% della capacità dei nuovi impianti sia ottenuto attraverso soluzioni tecniche innovative. In secundis, la direttiva prevede una semplificazione per i regimi autorizzatori: le amministrazioni emettono i provvedimenti che autorizzano i nuovi impianti non oltre i 12 mesi, se essi sono situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili, e non oltre i 24 mesi se sono localizzati al di fuori.

Inoltre, il testo si occupa del tema del riscaldamento e raffreddamento degli edifici, prevedendo che un aumento vincolante nell'uso delle fonti rinnovabili che ammonta allo 0,8% annuo fino al 2026 e dell'1,1% fino al 2030, per ciascuno degli Stati Membri. Si riconosce centralità all'edilizia e all'efficientamento energetico degli edifici come momento chiave dell'aumento della diffusione delle rinnovabili.

Per maggiori dettagli, si veda:

→ [Direttiva \(UE\) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

TERNA apre consultazione su stoccaggio energetico

In data 31 ottobre 2023, TERNA ha dato avvio alla consultazione sul testo del MACSE, vale a dire il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico. Il MACSE è previsto dal D.lgs. 210/2021, con lo scopo di potenziare la capacità di immagazzinare energia elettrica proveniente da fonti

rinnovabili che alternano fasi in cui il consumo è superiore alla produzione e fasi in cui, viceversa, si ha la cosiddetta “overgeneration”, cioè l’energia generata risulta maggiore della domanda. In quest’ultimo caso, pertanto, sorge la necessità per il sistema di ingrandire la sua capacità di accumulo.

In particolare, il testo del MACSE sottoposto a consultazione prevede che TERNA promuova aste competitive per garantirsi l’approvvigionamento di lungo termine. Gli aggiudicatari saranno tenuti a costruire l’impianto che garantisca lo stoccaggio agli operatori del mercato elettrico, affinché l’energia stoccata possa essere venduta all’interno del mercato elettrico, con una piattaforma gestita dal GME. Inoltre, è previsto l’obbligo di offrire tale capacità sul MSD (Mercato per il Servizio di Dispacciamento). Per contro, Terna corrisponderà agli aggiudicatari un premio fisso annuo. Inoltre, Terna prevede che le procedure competitive saranno avviate dopo almeno sei mesi dall’avvenuta approvazione finale del MACSE.

Le consultazioni sono aperte fino al termine del 30 novembre 2023 e i contributi devono essere inviati per posta elettronica.

Per ulteriori dettagli:

→ [Consultazioni - Terna spa](#)

Aperto terzo bando CB RES per progetti transfrontalieri per impianti a fonti rinnovabili

In coerenza con gli obiettivi europei di aumento della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale, la Commissione il 7 novembre ha proceduto ad aprire il terzo bando per “Cross-Border Renewable Energy (CB RES) projects”, cioè progetti transfrontalieri per la produzione di energia pulita, all’interno del programma Connecting Europe Facility.

I progetti che saranno vagliati devono avere la caratteristica di produrre energia rinnovabile fornendo benefici netti di tipo socio-economico superiori rispetto a quanto si avrebbe da un impianto di dimensione nazionale. Al momento della presentazione della domanda, occorre che sia già stato firmato un accordo fra gli Stati membri che intendono partecipare al progetto, o altrimenti il richiedente può presentare una lettera di sostegno.

Il termine per presentare la domanda scade il 6 febbraio 2024.

Per ulteriori info, si veda:

→ [2023 - 3rd Call for Cross-Border Renewable Energy \(CB RES\) projects - Application process for CB RES status \(europa.eu\)](#)

Nuovo decreto direttoriale del MASE sul RENTRI

Lo scorso 6 novembre Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.143/2003, che disciplina le modalità operative per la trasmissione, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione, i requisiti informatici e i sistemi di supporto relativi al RENTRI, vale a dire il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

In particolare, si tratta di diciotto modalità operative con funzione esplicativa del nuovo sistema, che disciplinano:

1. Iscrizione al RENTRI
2. Inserimento dei dati delle autorizzazioni
3. Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del DM 4 aprile 2023, n.59
4. Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico;
5. Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali
6. Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo
7. Trasmissione del FIR cartaceo
8. Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e di scarico
9. Emissione e gestione in formato digitale del FIR
10. Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali
11. Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità
12. Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità
13. Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità
14. Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale
15. Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico
16. Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione
17. Specifiche tecniche
18. Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori

Per maggiori dettagli,
si legga:

→ [Decreto Direttoriale](#)
(mase.gov.it)



LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Novità legislative

Parere di precontenzioso dell'ANAC in materia di partecipazione di consorzi alle gare

Il 31 ottobre 2023 l'ANAC ha pubblicato il parere di precontenzioso n. 470 del 18 ottobre 2023, con il quale ha affermato che un consorzio stabile per l'esecuzione dei lavori non può designare una delle imprese che fanno parte del consorzio se questa è sprovvista della qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori, ciò anche nel caso in cui il consorzio stabile ha di per sé la qualificazione.

L'ANAC ricorda inoltre che è compito della stazione appaltante valutare i requisiti e che per le gare che trovano la propria disciplina nel vecchio Codice dei contratti la consociata designata deve possedere i requisiti di esecuzione, e non è sufficiente che siano posseduti dal consorzio, anche in coerenza con le delibere ANAC n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023.

Questa posizione dell'ANAC tocca un punto piuttosto controverso, in quanto dà una lettura particolarmente restrittiva del principio del cosiddetto "cumulo alla rinfusa".

Per maggiori dettagli:
→ www.anticorruzione.it

Giurisprudenza

Rito degli appalti e responsabilità precontrattuale nel project financing

Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 27 ottobre 2023, n. 9298

Il caso di specie ha ad oggetto un procedimento di project financing. La sentenza individua alcuni punti rilevanti in materia.

In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada affermano che è necessario fare una distinzione fra la fase in cui viene individuato il promotore e la diversa fase se-

lettiva propedeutica all'affidamento della concessione. Si evidenzia che la prima delle due fasi è caratterizzata da un'ampia discrezionalità amministrativa, in quanto è incentrata sulla "valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico", indispensabile perché l'amministrazione possa accogliere la proposta del promotore. Tale valutazione è caratterizzata da una discrezionalità amministrativa particolarmente estesa. D'altra parte, la seconda fase ha carattere di gara e in quanto tale risulta soggetta alle normative europee e nazionali in materia di procedimenti ad evidenza pubblica; pertanto, quell'ampio margine di discrezionalità individuabile nella prima fase, risulta drasticamente ridimensionato.

In particolare, il progetto di cui si parla non ha mai superato la prima fase, pertanto non si è mai giunti alla fase competitiva. Da ciò, discende l'inapplicabilità del combinato disposto degli art. 119 e 120 del c.p.a. e dunque l'inapplicabilità del rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.

Si evidenzia che in una siffatta situazione, non può aversi responsabilità pre-contrattuale, proprio perché essendosi la procedura arrestata alla prima fase, l'appellante non ha maturato un legittimo affidamento sulla futura aggiudicazione, non trovandosi in una "posizione differenziata e qualificata".

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

I chiarimenti della stazione appaltante

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 26 ottobre 2023, n. 9254.

Con la presente sentenza sono stati ribaditi dei principi rilevanti in materia di chiarimenti della stazione appaltante. Si afferma infatti che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante la procedura competitiva sono ammissibili solamente nella misura in cui si limitano a meglio esplicitare i contenuti della lex specialis che governa la procedura. Laddove invece tali chiarimenti si spingessero fino ad apportare modificazioni alle modalità di svolgimento della gara, essi sono da ritenersi inammissibili.

Si tratta di atti dotati di funzione esplicativa, di interpretazione autentica, ma mai possono essere caratterizzati da una portata innovativa. Pertanto, si ritiene che non possa aversi un conflitto fra il contenuto di un chiarimento e una clausola; nel caso in cui un siffatto conflitto venisse a generarsi, è pacifico ritenere che le clausole della lex specialis debbano risultare prevalenti, secondo il "significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente descrivono".

Il chiarimento non può conferire al bando un significato e una portata differente da quanto risulta dal testo, in quanto esso non è una delle fonti che disciplinano le gare d'appalto, le quali, come ribadito dai giudici di palazzo Spada, sono il bando, il capitolato e il disciplinare con gli eventuali allegati.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

Requisiti di partecipazione alla gara e requisiti per l'esecuzione del contratto

Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2023, n. 9255.

I requisiti di partecipazione alla gara e i requisiti all'esecuzione del contratto sono due categorie distinte, come indicato all'art. 100 del vecchio Codice dei contratti pubblici, che recepiva la previsione delle direttive europee in materia che sancivano la possibilità per le amministrazioni di prevedere requisiti particolari ulteriori rispetto ai requisiti partecipativi.

I requisiti di esecuzione sono stati enucleati a più riprese dalla giurisprudenza in quei requisiti che attengono esclusivamente all'esecuzione del servizio, laddove i requisiti di partecipazione sono principalmente requisiti generali di moralità e requisiti speciali funzionali ai criteri di selezione. Mentre i requisiti di partecipazione devono essere presenti dall'origine della procedura, da quando viene presentata l'offerta, i requisiti di esecuzione intervengono in un momento secondario, a valle dell'aggiudicazione e costituiscono condizioni per la stipulazione del contratto, anche se possono essere già individuati nella *lex specialis*. Nell'esplicare il fenomeno, la sentenza in oggetto richiama un punto rilevante contenuto nella sentenza della Corte di giustizia UE (sez. I, n. 428/2021) che afferma che le stazioni appaltanti inseriscono requisiti per l'esecuzione distinti dai requisiti di partecipazione per far sì che l'elenco di condizioni da rispettare fin da subito per l'impresa partecipante non siano particolarmente onerosi, e permettendo così che nel periodo intercorrente fra la presentazione dell'offerta e il momento prima della stipulazione del contratto, l'impresa possa organizzarsi in modo da soddisfare anche i requisiti per l'esecuzione.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

Sull'applicazione della clausola nulla e "cumulo alla rinfusa"

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 ottobre 2023, n. 9277.

La presente sentenza ha ad oggetto il tema della clausola nulla. Nel caso di specie, la *lex specialis* prevedeva che l'esclusione dalla gara dei consorzi in cui

i requisiti di partecipazione erano soddisfatti esclusivamente dalle singole imprese parte del consorzio, e non dal consorzio nella sua unità. Una tale clausola risulta nulla per contrasto con l'art. 83 comma 5 del Codice, per contrarietà alla legge, in forza dell'art. 47, comma 2-bis del vecchio Codice dei contratti pubblici, che ha ad oggetto il cd. "cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione", e perché non è presente nell'elenco tipico delle cause escludenti.

La nullità comporta l'inidoneità radicale della clausola a produrre effetti giuridici, per cui essa avrebbe dovuto essere applicata né dalla stazione appaltante nella gara, né dal giudice di prime cure, che non ne aveva riconosciuto il carattere nullo.

Inoltre, è stato rilevato come il consorzio per sua natura "cumula alla rinfusa" i requisiti posseduti dalle imprese associate, rendendo non necessario, ad esempio, il ricorso all'avvalimento. In merito, risulta consolidata la giurisprudenza che prevede la possibilità per i consorzi di presentarsi alle gare forti dei requisiti posseduti variamente dalle imprese al suo interno.

I requisiti di esecuzione sono stati enucleati a più riprese dalla giurisprudenza in quei requisiti che attengono esclusivamente all'esecuzione del servizio, laddove i requisiti di partecipazione sono principalmente requisiti generali di moralità e requisiti speciali funzionali ai criteri di selezione. Mentre i requisiti di partecipazione devono essere presenti dall'origine della procedura, da quando viene presentata l'offerta, i requisiti di esecuzione intervengono in un momento secondario, a valle dell'aggiudicazione e costituiscono condizioni per la stipulazione del contratto, anche se possono essere già individuati nella *lex specialis*.

Nell'esplicare il fenomeno, la sentenza in oggetto richiama un punto rilevante contenuto nella sentenza della Corte di giustizia UE (sez. I, n. 428/2021) che afferma che le stazioni appaltanti inseriscono requisiti per l'esecuzione distinti dai requisiti di partecipazione per far sì che l'elenco di condizioni da rispettare fin da subito per l'impresa partecipante non siano particolarmente onerosi, e permettendo così che nel periodo intercorrente fra la presentazione dell'offerta e il momento prima della stipulazione del contratto, l'impresa possa organizzarsi in modo da soddisfare anche i requisiti per l'esecuzione.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it